

Penale Sent. Sez. 5 Num. 20213 Anno 2022

Presidente: VESSICHELLI MARIA

Relatore: PEZZULLO ROSA

Data Udiienza: 08/02/2022

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

NIGRO GIUSEPPE nato a CARIATI il 18/08/1991

ACCROGLIANO' DOMENICO nato a ROSSANO il 19/05/1993

avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

~~udito~~ il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA

~~che~~ ha concluso chiedendo *l'ammmissibilità del ricorso*

udito il difensore

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes and loops, positioned below the text 'udito il difensore'.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 25.03.2021, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa, con il rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Castrovillari del 10.10.2017, di condanna di Accroglianò Domenico e Nigro Giuseppe alla pena ciascuno di anni due e mesi due di reclusione per i reati, in concorso tra loro : a) di cui agli artt. 81 cpv, 110, 61 comma 1 n. 2, 605 comma 1 e 612 c.p., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dapprima convinto Flotta Eugenio a salire a bordo dell'autovettura Fiat Punto, targata AN101XE, per poi immobilizzarlo, colpendolo ripetutamente con schiaffi e pugni, mentre era seduto sul sedile posteriore e, quindi, in un secondo momento, costretto a scendere dal veicolo e ad inginocchiarsi a terra, in un strada sterrata in località Frasso in cui era condotto dagli imputati con l'aiuto di un terzo complice - tale Brogneri Gianluca - e dove, quindi, veniva abbandonato, azioni queste compiute sotto la minaccia di una pistola a salve impugnata dall'Accroglianò, utilizzata per esplodere colpi e per colpire con il calcio la testa della p.o.; b) di cui agli artt. 110, 582, 585 c.p., perché, in occasione dei reati di cui al capo precedente, cagionavano al Flotta lesioni personali volontarie, consistenti in escoriazione del cuoio capelluto e dell'avambraccio destro, nonché epistassi post-trauma, con l'aggravante di aver commesso il fatto con l'uso di una pistola.

2. Avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione l'Accroglianò, con atto a firma dell'Avv. Andrea Salcina, affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali lamenta:

2.1. con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'inosservanza dell'art. 350 c.p.p., quanto al mancato accertamento da parte della Corte di Appello, emergente da una motivazione congrua ed adeguata, della effettiva spontaneità delle dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, dai coimputati Nigro e Brogneri, posto che tale requisito è indispensabile perché tali dichiarazioni possano essere utilizzate nel procedimento;

2.2. con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'inosservanza dell'art. 234 c.p.p., per avere la Corte di Appello mancato di motivare adeguatamente in ordine alla possibilità per il giudice, contestata dalla difesa nei motivi di appello, di utilizzare quale elemento di prova la trascrizione eseguita dalla P.G. della registrazione audio - attivata prima di salire in macchina dalla persona offesa sul proprio telefono cellulare all'insaputa dei tre imputati - della conversazione avvenuta tra gli imputati e la persona offesa e per avere, altresì, mancato di motivare adeguatamente sulla possibilità che la registrazione in questione potesse essere stata manipolata prima di essere assunta agli atti e intorno alla possibilità che il giudice di prime cure avesse errato nel riconoscere le voci degli imputati nelle voci registrate;

2.3. con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'inosservanza dell'art. 605 c.p., per avere la Corte territoriale considerato integrato il delitto di sequestro di persona nonostante la condotta posta in essere dai tre imputati non fosse assolutamente volta

a privare la persona offesa della propria libertà oltre il tempo necessario per la commissione del delitto di lesioni; risulta, inoltre, evidente, dalla prova documentale acquisita, che il Flotta abbia scelto autonomamente di salire in macchina con i tre imputati e abbia avuto la possibilità, data la sosta del veicolo nei pressi di un bar, di scendere e/o chiedere aiuto, non potendosi dunque affermare che egli fosse, nella sua libertà di locomozione, coercitivamente limitato;

2.4. con il quarto motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'inosservanza degli artt. 582 e 585 c.p., per avere la Corte territoriale mancato – nonostante fosse stato esplicitamente richiesto dalla difesa nei motivi di appello – di condurre ulteriori accertamenti in ordine all'asserito possesso di una pistola semiautomatica da parte dell'Accroglanò, posto che da nessuno degli elementi integranti l'impianto probatorio emerge tale circostanza; la rilevanza di tale accertamento emerge in relazione al fatto che il delitto di cui all'art. 582 c.p. è perseguibile non d'ufficio ma a querela, a meno che non risulti aggravato, e, nel caso di specie, non vi è querela per il delitto di lesioni.

3. Ha proposto altresì ricorso per cassazione anche il Nigro, con atto a firma dell'Avv. Giovanni Zagarese, affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali lamenta:

3.1. con il primo motivo i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'inosservanza dell'art. 605 c.p., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto integrato il delitto di sequestro di persona, nonostante l'assenza di prova in ordine alla coercizione fisica, finalizzata alla privazione della libertà personale, esercitata dal ricorrente sulla persona offesa e nel momento in cui il Flotta era costretto a salire in macchina – leggendosi esplicitamente nella sentenza impugnata che la decisione del Flotta di seguire i tre imputati fosse determinata dall'atteggiamento fortemente intimidatorio dell'Accroglanò – ma nei momenti successivi all'ingresso in macchina; risultano in particolare insussistenti l'elemento psicologico e l'elemento materiale del reato contestato, che deve piuttosto ritenersi assorbito nel reato di lesioni; invero la asserita privazione della libertà a danno del Flotta deve al più ritenersi strettamente funzionale alla commissione della condotta lesiva, con la quale è del resto, dal punto di vista temporale, pacificamente coincidente, e non si rinviene quale sia la condotta asseritamente consumata dal Nigro perché possa ritenersi integrata la fattispecie criminosa di cui all'art. 605 c.p.;

3.2. con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'inosservanza degli artt. 612 comma 2 e 585 comma 2 n. 2 c.p., per avere la Corte territoriale congettzionalmente ritenuto che il Nigro fosse consapevole del possesso della pistola da parte del coimputato Accroglanò, nonostante l'assenza di elementi probatori utilmente valorizzabili in tal senso, emergendo pacificamente dalla ricostruzione della persona offesa e dagli atti processuali che l'arma *de quo* fosse nell'esclusivo possesso dell'Accroglanò;

3.3. con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'inosservanza dell'art. 62-bis c.p., quanto alla mancata concessione, già censurata dalla difesa nell'atto di appello, delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la condizione del ricorrente di assoluta incensuratezza, la sua giovane età e il marginale ruolo avuto nella vicenda rispetto alla condotta ben più grave tenuta dal compartecipe.

4. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Ferdinando Lignola, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi.

5. La difesa dell'imputato Nigro ha depositato memoria difensiva, in replica alla requisitoria del P.G., insistendo per l'accoglimento del ricorso.

6. La difesa dell'imputato Accroglianò ha depositato memoria difensiva, in replica alla requisitoria del P.G., insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono nel loro complesso infondati, rilevandosi che buona parte delle censure proposte in questa sede hanno già ricevuto dalla sentenza impugnata risposte adeguate, immuni da vizi.

1. Il primo motivo di ricorso dell'Accroglianò, circa l'inosservanza dell'art. 350/7 c.p.p. per la mancata verifica, innanzitutto, della spontaneità delle dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, dai coimputati Nigro e Brogneri, è infondato.

1.1. La sentenza impugnata a fronte della censura sviluppata in appello- circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni suddette- ha respinto tale eccezione, evidenziando la spontaneità delle stesse, tenuto conto del contesto fattuale nel quale le dichiarazioni in questione sono state rese e segnatamente delle circostanze che, a poche ore dalla consumazione dei reati, Nigro e Brogneri venivano rintracciati dagli agenti di P.G., sottoposti a perquisizione personale e domiciliare per la ricerca della pistola utilizzata durante il sequestro di persona ed accompagnati in Questura per la redazione degli atti; in tale sede ammettevano gli addebiti, dichiarando di voler rendere spontanee dichiarazioni in merito a quanto avvenuto nelle ore precedenti, sottoscrivendo di proprio pugno i relativi verbali.

Nel descritto contesto fattuale, in particolare, la spontaneità delle dichiarazioni rese dai predetti Nigro e Brogneri e, quindi, la corretta acquisizione di tali dichiarazioni è stata, quindi, argomentata dalla Corte territoriale, seguendo un percorso logico corretto, fondato su dati concreti e specifici e segnatamente sulla immediatezza delle dichiarazioni rese a distanza di poche ore dall'accaduto, sul tentativo di ridimensionare le condotte tenute da parte dei dichiaranti, sulla parziale ammissione degli addebiti e su quanto testualmente emergente dai verbali di sommarie informazioni, in cui si legge che le dichiarazioni sono state rese in forma spontanea, senza alcuna condotta tendente ad influire sulla volontà del dichiarante. Peraltro, tale dato formale si ricaverebbe anche dal contenuto stesso del verbale, privo di domande o contestazioni di qualsiasi genere, che darebbe conto di una libera esposizione dei fatti alla P.G. da parte dei due coimputati.

Tale percorso logico non merita censure, considerato altresì che il ricorrente in questa sede, come già in appello, non ha individuato elementi specifici, che diano conto, invece, della non spontaneità delle dichiarazioni rese in prossimità dei fatti dal Nigro e dal Brogneri e, dunque, del dedotto vizio motivazionale e, comunque, si limita a richiamare indirizzi della giurisprudenza di legittimità asseritamente contrastanti con quelli condivisi dai giudici di merito.




Invero, la sentenza impugnata, con i passaggi sopra riportati, ha dato congruamente conto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, della assenza sia di condizioni di coercizione che di forme di sollecitazione, comportante dunque la legittima acquisizione da parte della P.G. delle dichiarazioni in questione.

1.1.1. Sulla premessa, dunque, della spontaneità delle dichiarazioni raccolte dai predetti coimputati la Corte territoriale ha ritenuto tali dichiarazioni pienamente utilizzabili nei confronti dell'imputato, versandosi nell'ambito del giudizio abbreviato, per il quale non è di ostacolo il disposto dell'art. 350/7 c.p.p., anzi, il tenore letterale della norma- che individua limiti all'utilizzabilità di esse in dibattimento- autorizza tale estensione.

In proposito, in merito all'utilizzabilità in sede di giudizio abbreviato delle dichiarazioni spontanee rese dai coimputati Nigro e Brogneri, la sentenza impugnata ha richiamato il consolidato indirizzo di legittimità, che, pur con diverse sfumature e precisazioni appare costante nell'affermazione essenziale, secondo cui sono probatoriamente utilizzabili nel giudizio abbreviato ed in generale nei riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria con atto ritualmente sottoscritto dai dichiaranti, perchè l'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (Sez. 5, n. 18064 del 19/01/2010, Rv. 246865; Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017 Rv. 269598; Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Rv. 271148; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, Rv. 279125; Sez. 3, n. 9354 del 08/01/2020 78639 - 01 Sez. 4, Sentenza n. 2124 del 27/10/2020). Tuttavia, deve emergere dagli atti con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione atteso che le dichiarazioni "sollecitate", rese dall'indagato nell'immediatezza dei fatti ed in assenza di garanzie, a differenza di quelle "spontanee", non sono in alcun modo utilizzabili (Sez. 2, n.3930 del 12/01/2017, Rv. 269206; Sez. 5, n.18048 del 01/02/2018 Rv. 273745; Sez. 2, n.26246 del 03/04/2017 Rv. 27148; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019 Rv. 279125; Sez. 3, n.20466 del 03/04/2019, Rv. 275752).

1.1.2. L'indirizzo di legittimità in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee nel rito abbreviato, peraltro, è frutto dell'elaborazione dei principi affermati dalle S.U. di questa Corte n. 16 del 21/06/2000, Rv. 216246, secondo cui il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare, alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio, che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento"; tuttavia, tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio; ne consegue che in esso, mentre non rilevano ne' l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coesistente ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove,



pure assunte "*secundum legem*", ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 cod. proc. pen., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 stesso codice (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), nè le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti "*contra legem*", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito.

1.1.3. Interpretando i suddetti principi è stato condivisibilmente affermato che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rientra nella categoria cd. "fisiologica", poiché tali dichiarazioni possono, comunque, essere utilizzate per le contestazioni in caso di esame dibattimentale in contraddittorio di colui che le ha rese. Se il chiamato in correità o in reità, richiedendo il giudizio abbreviato, rinuncia al dibattimento e, quindi, all'esame in contraddittorio della persona che ha rilasciato le dichiarazioni spontanee a suo carico, non si comprende perché queste dovrebbero essere inutilizzabili, tanto più che, spontaneamente o su contestazione, avrebbero potuto essere reiterate in dibattimento (Sez. 2, n. 44874 del 29/11/2011, Rv. 251360).

1.1.4.. Sulla base dei suddetti molteplici rilievi, la conclusione dell'infondatezza della deduzione del ricorrente circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dai coimputati Nigro e Brogneri non deve tralasciare, tuttavia, un ulteriore parallelo profilo, ossia quello che il ricorrente che lamenta l'inutilizzabilità di un elemento a carico, deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", pacificamente applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678), essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452). Inoltre, la Corte territoriale non ha mancato di evidenziare che, ferma restando la piena utilizzabilità ai fini di prova delle dichiarazioni in questione, in ogni caso esse non sarebbero un elemento decisivo ai fini della responsabilità dell'imputato, che si fonda su ulteriori prove a contenuto dichiarativo e documentale, dotate di autonoma valenza accusatoria da sola sufficiente a giustificare la condanna.

1.2. Infondato si presenta altresì il secondo motivo di ricorso dell'Accroglianò che contesta l'utilizzabilità della trascrizione eseguita dalla P.G. della registrazione audio attivata prima di salire in macchina dalla persona offesa sul proprio telefono e la possibile manipolazione di essa. Ed invero, correttamente la sentenza impugnata, quanto alla utilizzabilità di una conversazione registrata con il telefono dalla p.o., la ritiene assimilabile a una prova documentale, come tale da sottoporre al vaglio critico di affidabilità.

Sul punto è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al



colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando avvenga con la specifica finalità di preconstituire una prova da far valere in giudizio. (Sez. 2, n. 26766 del 06/07/2020, Rv. 279653).

La trascrizione della conversazione intercorsa tra la vittima e l'autore di condotte illecite costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. in quanto rappresentativa della registrazione di determinati "fatti" da parte dello strumento informatico. In particolare, la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da chi vi abbia partecipato, o sia stato comunque autorizzato ad assistervi non è riconducibile alla nozione di intercettazione, ma costituisce prova documentale, a condizione che l'autore abbia effettivamente e continuativamente partecipato o assistito alla conversazione registrata. Peraltro, in caso di registrazione di conversazioni effettuata da un privato, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto dei dialoghi, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Rv. 271640; Sez. 5, n. 13810 del 11/02/2019, Rv. 275237).

1.2.1. Quanto, poi, alla possibile manomissione della conversazione oggetto di registrazione, al di là della genericità di tale allegazione, non ancorata a concreti elementi, anche di natura tecnica, a conforto, essa non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata circa l'identificazione dei conversanti, desumibile dal semplice ascolto della registrazione in cui la parte offesa Flotta appella nominativamente tutti e tre i suoi interlocutori, ripetutamente supplicati di smettere con le percosse le minacce; gli imputati peraltro in alcuni passaggi della trascrizione si chiamano per nome, anche tra loro con piena riconoscibilità delle voci di ciascuno, quasi mai accavallate. Inoltre, la genuinità della prova è stata desunta dalla linearità della registrazione, che prosegue per oltre 20 minuti senza alcuna interruzione, salto di conversazione, o vuoto di trama narrativa, che escludono qualsiasi dubbio in merito alla paventata alterazione del documento. Inoltre, a confutazione dell'ipotetica manomissione, rileva l'oggettivo dato temporale: la persona offesa infatti attraverso l'ausilio della madre ha contattato i carabinieri subito dopo l'aggressione, denunciando l'accaduto mentre ancora si trovava al pronto soccorso di Rossano, sicchè appare, pertanto, ipotesi inverosimile che la vittima abbia avuto il tempo materiale e la lucidità mentale di modificare una registrazione appena effettuata.


In tale contesto, pertanto, la Corte territoriale, con percorso logico immune da censure ha dato conto della piena affidabilità del supporto auditivo e della identità dei soggetti colloquanti.

1.3. Il terzo motivo di ricorso dell'Accrogliono ed il primo motivo di ricorso del Nigro, in merito alla insussistenza nella fattispecie in esame del delitto di sequestro di persona, si presentano nel loro complesso infondati.

Ed invero, la Corte territoriale, condividendo la valutazione del primo giudice ha evidenziato, con ragionamento immune da censure, come, dai plurimi elementi in atti (dichiarazioni della p.o., ritenute con congrua motivazione del tutto attendibili dai giudici di merito, trascrizione della registrazione indicata, spontanee dichiarazioni dei coimputati Nigro e Brogneri), emerge la sussistenza del reato di sequestro di persona di cui al capo a) nei confronti degli imputati, in linea con quanto più volte evidenziato da questa Corte, secondo cui il reato di sequestro di persona non richiede necessariamente la privazione in senso assoluto della libertà di movimento del soggetto passivo, potendo realizzarsi anche come limitazione di tale libertà di azione, finalizzata ad inibire le relazioni interpersonali della vittima, sottraendola al suo abituale contesto abitativo (Sez. 6, n. 39807 del 30/05/2019, Rosati, Rv. 277367); anche l'inganno, la condotta di minaccia (Sez. 2, n.11634 del 10/01/2019, Capatti, Rv. 276058; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271229), in grado di limitare la libertà di locomozione per un tempo apprezzabile (Sez. 3, n. 15443 del 26/11/2014 -dep. 2015, M., Rv. 263340).

1.3.1. In particolare, dagli elementi di prova acquisiti si ricava, innanzitutto, che la decisione della p.o., Flotta Eugenio, di seguire gli imputati non è stata frutto di una scelta autonoma e libera, bensì obbligata per i toni perentori/ intimidatori dell'Accroglianò, che si presentava in compagnia degli altri due coimputati presso il luogo di lavoro della persona offesa, bloccando fin da subito ogni via di fuga, scortando la persona offesa fino alla macchina e costringendola a salire a bordo sull'auto. Il Flotta, in particolare, veniva fatto salire su uno dei sedili posteriori, essendo l'altro occupato dal Nigro, mentre sui sedili anteriori sedevano il Brogneri, al lato guida, e l'Accroglianò, al lato passeggero; indi, avviata la marcia, iniziava il brutale e prolungato pestaggio ai danni della vittima, fisicamente percossa con schiaffi e pugni dal Nigro e dall'Accroglianò, quest'ultimo ripreso anche da una telecamera del sistema di videosorveglianza; i due lo minacciavano di morte per fargli confessare l'asserita frequentazione che avrebbe intrattenuto con le loro ex fidanzate e le risposte negative della vittima inducevano l'Accroglianò a prelevare dal cruscotto una pistola che puntava contro la testa del Flotta; quindi, lo facevano scendere con forza dall'auto, costringendolo ad inginocchiarsi e l'Accroglianò, lo colpiva due volte al capo con il calcio dell'arma, esplodendo due colpi intimidatori uno dei quali vicino all'orecchio della vittima; dopo oltre 20 minuti di aggressione verbale e fisica veniva ordinato al Flotta di andare.

In tale contesto fattuale, non seriamente censurato dai ricorrenti, correttamente la Corte territoriale ha ricavato la sussistenza della condotta di sequestro di persona, sin dal momento dell'"accompagnamento" del Flotta all'auto da parte degli imputati, e valutando, una volta salito in macchina, anche l'inutile tentativo della p.o. di aprire lo sportello per fuggire; l'avvertimento di non toccare lo sportello, come emerge dalla trascrizione della registrazione vocale, è stato ritenuto non illogicamente indicativo del senso di oppressione e di sottomissione della vittima, che ha gradualmente abbandonato ogni velleità di reazione, annullando completamente la sua volontà in balia dei sequestratori, rinunciando a qualsiasi momento di fuga.




Nella condotta di cui al capo a), contrariamente a quanto evidenziato dal Nigro, la Corte territoriale ha dato conto del contributo causale di ciascuno degli imputati ed in particolare del Nigro stesso che si accompagnava agli altri imputati nell'attività di prelevamento della p.o. e con l'Accroglianò percuoteva con schiaffi e pugni la vittima una volta salita in macchina

1.3.2. Generica in proposito si presenta, poi, la ricostruzione dei ricorrenti che si concentrano, al fine dell'esclusione del reato, sul momento iniziale dell'accaduto, evidenziando che il Flotta avrebbe autonomamente "scelto" di salire in macchina. Tale deduzione, senz'altro smentita dai dati sopra riportati circa l'impossibilità del Flotta di sottrarsi al suo "prelevamento", non si presenta comunque dirimente, dovendosi richiamare in questa sede il principio, secondo cui, ai fini della limitazione della libertà di locomozione, richiesta dal delitto di sequestro di persona, non è necessario che la vittima sia fin dall'inizio contraria ad accompagnarsi con i futuri aggressori, ma basta che ad un certo momento si determini un evidente conflitto tra la volontà della vittima stessa ed il comportamento obiettivo dei suoi accompagnatori, che con la loro condotta le impediscano, con qualsiasi forma di violenza, anche passiva, di compiere atti di affrancamento dalla loro sfera di arbitrio per sottrarsi alla loro sopraffazione, e che tale conflitto perduri per un certo tempo e non si tratti, cioè, di un fatto istantaneo, essendo il delitto in questione un tipico "reato di durata" (Sez. 5, n. 848 del 06/11/1992, Rv. 193492). Da tale principio consegue che anche a voler ritenere che la p.o. abbia volontariamente accettato di seguire gli imputati in macchina, una volta salito in auto da quel momento in poi il Flotta bloccato in auto e costretto a subire percosse e minacce nell'impossibilità di allontanarsi ha senz'altro subito la privazione della libertà personale.

1.3.2. Generica si presenta, altresì, la deduzione dei ricorrenti, secondo cui la privazione della libertà della p.o. era in realtà finalizzata alle lesioni, con conseguente assorbimento del sequestro di persona in tale condotta.

In proposito, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non si verifica l'assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di lesioni volontarie quando la privazione della libertà personale abbia una durata apprezzabile, che vada al di là della subitanità e fulmineità di un singolo atto, e abbia uno sviluppo nel tempo, articolandosi in varie e distinte azioni, durante le quali permanga l'impossibilità della parte lesa di sottrarsi al riprendere dell'azione lesiva (Sez. 5, n. 458 del 12/06/2014, Rv. 263215; arg. ex Sez. 3, n. 967 del 26/11/2014, Rv. 261638).

All'uopo la sentenza impugnata non ha mancato di rilevare come la condotta costrittiva e limitativa della libertà personale del Flotta fosse iniziata in un momento antecedente al pestaggio, ossia fin dal primo incontro, quando la l'Accroglianò intimava alla parte offesa con velate minacce di salire a bordo dell'auto, proseguendo, poi, per tutto il percorso, senza sovrapporsi alle lesioni subite, essendo intervallata da momenti di dialogo acceso, minacce di morte e tentativi di convincere gli imputati a lasciarla andare. Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato senza illogicità la "durata apprezzabile" della limitazione della libertà, oltre il tempo dell'immediatezza dei singoli atti lesivi: infatti, pur risultando chiara l'intenzione degli imputati



di malmenare la vittima, il prolungato sequestro- ricavabile dalla durata della registrazione vocale- dà conto che esso non era finalizzato solo all'aggressione fisica del Flotta, ma ad ottenere la confessione di un presunto torto che il Nigro e l'Accroglianò ritenevano di aver subito. Dal semplice ascolto del file audio, infatti, si evince come le continue minacce di morte, le intimidazioni, le allusioni eventuali di ritorsioni, unitamente alle percosse avevano quale principale scopo quello di umiliare la vittima, perfino fatta scendere dalla macchina e messa in ginocchio sotto la minaccia di morte con l'utilizzo di un'arma, negando spazi di movimento alla parte offesa.

1.4. Generici e, comunque, manifestamente infondati si presentano il quarto motivo di ricorso dell'Accroglianò ed il secondo motivo di ricorso del Nigro circa la mancata prova dell'uso dell'arma in relazione al delitto di lesioni di cui al capo b) e la conseguente procedibilità di ufficio del reato e la consapevolezza del Nigro della presenza dell'arma dell'Accroglianò.

In proposito l' Accroglianò non si confronta affatto con la puntuale motivazione della sentenza impugnata che ha ricavato l'utilizzo dell'arma dalle dichiarazioni ritenute del tutto attendibili della vittima, confermate da quelle dei due coimputati Nigro e Brogneri, dal ritrovamento di tre bossoli, due dei quali esplosi nel luogo dell'aggressione, che danno conto della presenza dell'arma e del suo utilizzo, seppur improprio ai danni del Flotta, dalla registrazione audio nella quale si sentono il rumore dello scarrellamento di una pistola semi-automatica e le voci di Accroglianò e Nigro che fanno riferimento esplicito allo sparo, dal referto del pronto soccorso. Tali elementi, all'evidenza, danno esaurientemente conto della presenza e dell'uso dell'arma nella vicenda lesiva di cui al capo b), confortando pienamente la ricostruzione dell'accaduto della p.o., non inficiata dalle generiche allegazioni di cui al ricorso. Per quanto concerne il Nigro la Corte territoriale ha dato conto, con adeguata motivazione immune da censure, della piena partecipazione dello stesso al complessivo disegno criminoso nei confronti della p.o. anche attraverso l'utilizzo dell'arma materialmente impugnata dall'Accroglianò, mettendo in risalto come lo stesso Nigro nelle dichiarazioni spontanee abbia fatto riferimento alla pistola e da quanto emergente dalla registrazione audio nella quale si sente il Nigro in tono di incitamento a quanto stava facendo l'Accroglianò che scarrellava la pistola automatica gridare alla vittima *"la seconda che vini qua ti spara"*

1.5. Manifestamente infondato si presenta, infine, il terzo motivo di ricorso del Nigro, in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In proposito, la Corte territoriale con motivazione immune da censure, ha giustificato il diniego sulla base del fatto che il Nigro ha avuto un ruolo assolutamente paritario, partecipando alla fase iniziale del sequestro, contribuendo materialmente al pestaggio della parte offesa, procedendo ad immobilizzarla per agevolare la violenta aggressione, contribuendo egli stesso alle percosse, prestando altresì completa adesione all'utilizzo della pistola da parte dell'Accroglianò. In definitiva la sentenza impugnata ha messo in risalto come lo stato di incensuratezza dell'imputato, in assenza di ulteriori elementi di positiva valutazione non elide la spiccata capacità criminale palesata dallo stesso nell'arco di tutta la prolungata durata del sequestro, anzi via via aumentata



Sul punto è sufficiente richiamare i ripetuti approdi di questa Corte secondo cui Le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639). Inoltre, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737). La "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826).
2. I ricorsi vanno, pertanto, respinti ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso l'8.2.2022


Il Consigliere estensore

Rosa Pezzullo



Il Presidente

Maria Vessichelli



CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE